

BOZZA

Senato della Repubblica

XVI Legislatura



1^a COMMISSIONE
(Affari Costituzionali)

e

5^a COMMISSIONE
(Bilancio)

EMENDAMENTI
ALL'AS 3124

D-L 216/2011 - PROROGA TERMINI

ARTICOLI
11 - 20

8 FEBBRAIO 2012

Emendamento A.S 3124

All'art. 11, comma 1, sopprimere la lettera a).

Sen. Enrico Morando

Nota: emendamento non ha bisogno di copertura, perchè è finanziariamente virtuoso

11. 1

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

All'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera *a*).

MENARDI



11.2

A.S. 3124
Emendamento
Art. 11

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Filippi M.
FILIPPI MARCO

11.3

AS. 3124

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (AS. 3124)

Emendamento

All'articolo 11, comma 2, le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2012".

11.4


Sen. Angelo Maria Cicolani (1)



Sen. MASSIMO PALMIERI




Sen. GIAMPAOLO BETTA



Sen. MENARDO GIUSEPPE

Sen. URBANI ADA



Sen. (SCOTTI)

Sen. (CASOLI)

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 11, dopo il comma 3, inserire il seguente:

<<3.bis: All'articolo 1, comma 269 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "per il triennio 2005-2007", sono sostituite con le seguenti: "2012-2014". Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012, si fa fronte a valere sulle risorse di cui al comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.>>

11.5

Calderoli
Bodega
Garavaglia
Vaccari
Maraventano

Sen. Calderoli
Sen. Bodega
Sen. Garavaglia
Sen. Vaccari
Sen. Maraventano

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 11, comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.

Sen. Calderoli *Coedrol*
Sen. Bodega *Bodeg*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

11.6

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (AS. 3124)

Emendamento

All'articolo 11, sostituire il comma 6 con il seguente:

“6. Fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

- 1) alla lettera c), dopo le parole: “approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete”, sono soppresse le seguenti parole: “stradale ed”;
- 2) la lettera f) è sostituita dalla seguente: “f) vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; vigilanza sull'adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime;”;

b) al comma 3:

- 1) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g), h) ed i) del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;”;
- 2) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “d-bis.) approvare i progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità.”;

11.7

Sen. Angelo Maria Cicolani



Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (AS. 3124)

Emendamento

All'articolo 11, sostituire il comma 6 con il seguente:

“6. Fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, le parole: “A decorrere dalla data di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ Entro la data del 31 luglio 2012”;
- b) al comma 7, le parole: “Entro il 31 marzo 2012” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 luglio 2012”.

11.8

Sen. Angelo Maria Cicolani



DDL 3124

EMENDAMENTO

Art.11

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6.1. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 8-*duodecies*, comma 2-bis, del decreto-legge del 2008, n.59. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101, è prorogato al 31 dicembre 2013. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, assume le misure conseguenti in merito alle procedure in essere.

6.2. Agli oneri derivanti dal comma 6.1, corrispondenti al mancato introito del versamento annuo di 70 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato da parte del nuovo concessionario sono posti a carico del titolare della concessione in atto. "

11.9

BONFRISCO
Bonfrisco

DDL 3124

EMENDAMENTO



Art.11

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6.1. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 8-*duodecies*, comma 2-bis, del decreto-legge del 2008, n.59. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101, è prorogato al 31 dicembre 2013. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, assume le misure conseguenti in merito alle procedure in essere.

6.2. Agli oneri derivanti dal comma 6.1, corrispondenti al mancato introito del versamento annuo di 70 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato da parte del nuovo concessionario sono posti a carico del titolare della concessione in atto. "

Thaler, Pinzger, Molinari, Santini, Peterlini



DDL 3124

EMENDAMENTO


Art.11

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6.1. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 8-*duodecies*, comma 2-bis, del decreto-legge del 2008, n.59. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101, è prorogato al 31 dicembre 2013. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, assume le misure conseguenti in merito alle procedure in essere.

6.2. Agli oneri derivanti dal comma 6.1, corrispondenti al mancato introito del versamento annuo di 70 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato da parte del nuovo concessionario sono posti a carico del titolare della concessione in atto. "

11.11

SEN. DIVINA


S. 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Art. 11

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-0bis. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge del 2008, n.59. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101, è prorogato al 31 dicembre 2012. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, assume le misure conseguenti in merito alle procedure in essere.

Sen. Pinzger, Sen. Thaler, Sen. Peterlini, Sen. Fosson, Sen. Santini

Pinzger

Thaler

Peterlini

Fosson

Santini

11.12

DDL 3124

EMENDAMENTO

Art.11

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6.1. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 8-*duodecies*, comma 2-bis, del decreto-legge del 2008, n.59. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101, è prorogato al 31 dicembre 2013. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, assume le misure conseguenti in merito alle procedure in essere.

Thaler, Pinzger, Molinari, Santini, Peterlini



11.13

A.S. n. 3124

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”

EMENDAMENTO

Art. 11.

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6.1. Nell'art. 357 del D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 5, le parole: “siano pubblicati a decorrere da un anno successivo” sono sostituite dalle seguenti: “siano pubblicati a decorrere da due anni successivi” e le parole: “siano inviati a decorrere da un anno successivo” sono sostituite dalle seguenti: “siano inviate a decorrere da due anni successivi”.

NANIA
offore

11.14



S. 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Art. 11

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6-bis. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, è prorogato al 31 dicembre 2012. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, assume le misure conseguenti in merito alle procedure in essere."

"6-ter. Gli oneri derivanti dal comma 6-bis, in termini di mancato introito del versamento annuo all'entrata del bilancio dello Stato da parte del nuovo concessionario sono posti, a titolo di acconto, a carico del titolare della concessione in atto alla data di entrata di in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Sen. Pinzger, Sen. Thaler, Sen. Peterlini, Sen. Fosson, Sen. Santini

Pinzger
Thaler
Peterlini
Fosson

11.15

Santini

Emendamento AS 3124

Art. 11 (Proroga dei termini in materia di infrastrutture e trasporti)

Al comma 6 bis

dopo la parola: "culturale" aggiungere le seguenti parole: "e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse"

calderoli Sen. Calderoli
Bodega Sen. Bodega
Garavaglia Sen. Garavaglia
Vaccari Sen. Vaccari

11.16

AS. 3124

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative (AS. 3124)

Emendamento all'art. 11


(Proroga dei termini in materia di infrastrutture e trasporti)

Al comma 6 bis dopo la parola: "culturale" aggiungere le altre:

"e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse".

11.12

Sen. Angelo Maria Cicolani



EMENDAMENTO AS. 3124

Art. 11

Al comma 6-quater, sostituire le parole «31 dicembre 2012» con le seguenti: «30 giugno 2012».

DE TONI, PARDI

De Toni

11.18

EMENDAMENTO

All'articolo 11, aggiungere i seguenti commi:

"6.*quinquies*. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2004-2011» sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2012". E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 il termine di cui al primo periodo del comma 8-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2011 dall'articolo 2, comma 12-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sostituire, dove ricorre, "2011" con "2012". Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.*sexies*. L'art. 16, comma 8, della Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, non si applica alle procedure già fatte salve dall'art. 45, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in data precedente all'entrata in vigore del medesimo comma 8, successivamente definite con la sottoscrizione di contratti individuali di lavoro che hanno determinato e consolidato effetti giuridici decennali.

11.19

TANCREDI

MAZZARACCHIO

AZZOLLINI

A.S. 3124

7/2/12
(grè in m. g. l. x
fax e commission

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento in Commissione

Art. 11

Dopo il comma 6-quater, aggiungere i seguenti:

"6-quinquies. Al fine di garantire una migliore valutazione del finanziamento trasversale per la costruzione della galleria ferrovia del Brennero, il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, è prorogato al 31 dicembre 2012. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, assume le misure conseguenti in merito alle procedure in essere.

6-sexies. Gli oneri derivanti dal comma 6-quinquies, in termini di mancato introito del versamento annuo all'entrata del bilancio dello Stato da parte del nuovo concessionario sono posti, a titolo di acconto, a carico del titolare della concessione in atto alla data di entrata di in vigore della legge di conversione del presente decreto."

11.20

Sen. Peterlini

Sen. Galioto

Sen. Santini

Sen. PINZGER

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 11, dopo il comma 6- quater, aggiungere il seguente:

6-quinquies. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 12, al primo e al secondo periodo, le parole: «trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2013»;
- 2) al comma 14, al primo periodo, la parola: «trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti «... 31 dicembre 2012»;
- 3) al comma 15, al primo periodo, le parole: «trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2013»;
- 4) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: «Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012»;
- 5) al comma 17, le parole: «trecentosessantaseiesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2013; da tale data, decorre altresì il termine di validità delle stesse, ai sensi dell'articolo 76, comma 5»;
- 6) al comma 22, le parole: «dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2013»; le parole: «al trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 1° gennaio 2013».

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

11.21

A.S. 3124

Emendamento

Art. 11

All'art. 11 , dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

“6-quinquies. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 12, ovunque ricorrano, le parole “trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti “1° gennaio 2013”;
- 2) al comma 14, primo periodo, la parola “trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento” sono sostituite dalle seguenti “ 31 dicembre 2012”;
- 3) al comma 15, primo periodo, le parole “trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento” sono sostituite dalle seguenti “1° gennaio 2013”;
- 4) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: "Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2012";
- 5) al comma 17, le parole "trecentosessantaseiesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti “1° gennaio 2013; da tale data, decorre altresì il termine di validità delle stesse, ai sensi dell'articolo 76, comma 5.”
- 6) al comma 22, le parole “ dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento» sono sostituite dalle seguenti “ dal 1° gennaio 2013” e le parole “al trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento” sono sostituite dalle seguenti “alla data del 1° gennaio 2013”.

Legnini

LEGNINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MORANDO

11.22

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 11, dopo il comma 6 quater aggiungere il seguente:

6-quinquies. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro le parole: «entro quarantotto mesi», sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta mesi».

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

11.23

A.S. 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Articolo 11

Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente comma:

"6-quinques. Le distanze previste dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere ridotte per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, qualora l'esistente struttura autostradale corra ad una quota superiore rispetto al piano urbanizzato e quando il tessuto urbano sottostante sia già dotato di viabilità ordinaria difficilmente modificabile."

Sen. Pinzger, Sen. Thaler, Sen. Peterlini, Sen. Fosson, Sen. Santini

Pinzger
Thaler
Peterlini
Fosson
Santini

11.29

A.S. 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative


Emendamento

Articolo 11


Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente comma:

"6-quinques. Le distanze previste dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere ridotte per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, nel caso in cui l'esistente struttura autostradale insista in ambito urbano con territori fortemente caratterizzati dalla presenza infrastrutture sostanzialmente immutabili."


Sen. Pinzger, Sen. Thaler, Sen. Peterlini, Sen. Fosson, Sen. Santini











11.25

AS. 3124

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (AS. 3124)


Emendamento

All'articolo 11 dopo il comma 6-quater è aggiunto il seguente:

“6-quinquies. Per le attività di cui al n. 80 della Tabella di cui all'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i termini degli adempimenti restano rispettivamente disciplinati dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, 28 ottobre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2006, n. 83, S.O.”.

11.26

Sen. Angelo Maria Cicolani



AS. 3124

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (AS. 3124)

Emendamento

All'articolo 11, dopo il comma 6-quater è aggiunto il seguente:

“6-quinques. Le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 5, 7, 8 e 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano nei confronti del personale dell'ANAS S.p.A. adibito ai servizi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

11.27

Sen. Angelo Maria Cicolani



Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (AS. 3124)

Emendamento all'art. 11

Aggiungere il comma 6-quinquies:

"Per le concessioni, anche autostradali, la cui durata e' correlata alla approvazione entro il 30 giugno 2013 di progetti preliminari o definitivi di opere oggetto delle concessioni stesse, il concedente e il concessionario hanno termine sino al 30 giugno 2014 per verificare gli effetti sul piano economico finanziario di concessione della mancata approvazione nel termine previsto "

11.28

Sen. Angelo Maria Cicolani (1)

quello

(2) Sen. Paolo Franco
Paolo Franco

Sen. Cinzia Bonfisso (3)

(4) Sen. Pierangelo Jelloni
Pierangelo Jelloni

Bonfisso

EmendamentoArticolo 11

Dopo il comma 6- *quater*, aggiungere il seguente:

"6-*quinqies*. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 12, al primo e al secondo periodo, le parole "... trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento..." sono sostituite dalle seguenti "...1° gennaio 2013..."
- 2) al comma 14, al primo periodo, la parola "... trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento..." sono sostituite dalle seguenti "... 31 dicembre 2012"
- 3) al comma 15, al primo periodo, le parole "...trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento ..." sono sostituite dalle seguenti "...1° gennaio 2013..."
- 4) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: "Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2012";
- 5) al comma 17, le parole "... trecentosessantaseiesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti "...1° gennaio 2013; da tale data, decorre altresì il termine di validità delle stesse, ai sensi dell'articolo 76, comma 5."
- 6) al comma 22, le parole " dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento » sono sostituite dalle seguenti " dal 1° gennaio 2013..."; le parole "al trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento" sono sostituite dalle seguenti "... alla data del 1° gennaio 2013..."

Sen. Valter Zanetta


Motivazione

Le modifiche proposte sono volte a prorogare termini già differiti dal D.L. n. 70/2011 convertito con legge n. 106/2011. In particolare l'emendamento si rende necessario al fine di evitare il pericolo di un blocco del sistema di qualificazione delle imprese operanti in specifiche categorie di lavorazioni, da ultimo variate con il nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici; blocco dovuto alla perdurante e grave difficoltà delle stazioni appaltanti nel riemettere i certificati di esecuzione di tali lavorazioni, indispensabili all'ottenimento dell'attestato SOA, secondo le nuove disposizioni.

11.29

A.S. 3124
Emendamento
Art. 11

Dopo il comma 6-quater aggiungere i seguenti:

“6-quinquies. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all’articolo 8-duodecies, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, è prorogato al 31 dicembre 2012. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, assume le misure conseguenti in merito alle procedure in essere.

6-sexsies. Gli oneri derivanti dal comma 6-quinquies, in termini di mancato introito del versamento annuo all’entrata del bilancio dello Stato da parte del nuovo concessionario sono posti, a titolo di acconto, a carico delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.”

MERCATALI
(IL RELATORE)



11.30


A.S. 3124

Emendamento

Art. 11

Dopo il comma 6-quater aggiungere il seguente:

"6-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 5, 7, 8 e 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014 nei confronti del personale dell'ANAS S.p. A. adibito alla sicurezza e ai servizi di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Al relativo onere, valutato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."



LEGNINI, CARLINO

11.31

A.S. 3124

Emendamento

Art. 11

Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente comma:

"6-quinquies. Il termine di cui all'art. 357, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», è prorogato di un ulteriore anno."

Legnini

LEGNINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MORANDO

11.32

Emendamento
Articolo 11

Dopo il comma 6-*quater*, aggiungere il seguente comma:

"6-*quinquies*. Il termine di cui all'art. 357, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 270/L alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, è prorogato di un ulteriore anno".

11.33

Sen. Valter Zanetta



Motivazione

Con la disposizione proposta si intende prorogare la norma transitoria di cui all'art. 357, comma 5 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici, in materia di garanzia globale di esecuzione. Gli artt. 129 e seguenti del D.P.R. 207/2010 disciplinano l'istituto della garanzia globale di esecuzione, previsto dall'art. 113 del Codice dei contratti pubblici come garanzia obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare superiore a 75 milioni di euro e per gli affidamenti di lavori a contraente generale. La stessa garanzia può essere richiesta a discrezione dell'amministrazione aggiudicatrice nel bando di gara per gli appalti di sola esecuzione di lavori di ammontare superiore a 100 milioni di euro. Si tratta di una garanzia particolarmente impegnativa per i soggetti abilitati a prestarla (banche, imprese di assicurazione, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale della Banca d'Italia) in quanto comprende, oltre alla garanzia di buon adempimento, anche la garanzia di subentro consistente nell'obbligo di sostituire l'appaltatore inadempiente con altra impresa qualificata per l'esecuzione dei lavori. Dal punto di vista delle imprese tale garanzia costituisce un onere finanziariamente assai rilevante. In considerazione di tale aspetto, nonché della necessità dei garanti, e particolarmente del settore assicurativo, di attrezzarsi per l'esercizio della nuova forma di garanzia, la norma transitoria del regolamento ha previsto che le disposizioni sulla garanzia globale si applichino ai contratti i cui bandi di gara siano pubblicati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Le norme entreranno perciò in vigore l'8 giugno 2012. Si rende ora necessario prorogare di un altro anno detto periodo transitorio per due ordini di motivi. Innanzitutto, risultano ancora pochissimi i soggetti economici in grado di prestare tale garanzia, con conseguente notevole restrizione del mercato; in secondo luogo, nell'attuale situazione di crisi economica, particolarmente sentita dalle imprese di costruzione che operano nel settore dei lavori pubblici per l'assenza di gare d'appalto e la mancanza di liquidità dovuta ai ritardati pagamenti da parte delle amministrazioni, l'onere ulteriore necessario per acquisire la garanzia globale di esecuzione non sarebbe francamente sopportabile.



AS. 3124

“Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative”

Emendamento

Art. 11

(Proroga dei termini in materia di infrastrutture e trasporti)

Dopo il comma 6-*quater* è inserito il seguente:

“6-*quinqies*. All’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: «entro quarantotto mesi», sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta mesi»».

11.34

Sen. Cosimo Latronico



DDL 3124

EMENDAMENTO

Art.11

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"6-quater.bis) Nelle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade di tipo A), le distanze di cui all'articolo 41-septies della legge 17 agosto 1942, n.1150, all'articolo 4, D.M. 1°aprile 1968, n.1404, nonché all'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 possono essere derogate, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'ANAS, nei seguenti casi:

- a) qualora la strada insista in ambito urbano con territori fortemente caratterizzati dalla presenza di infrastrutture sostanzialmente immutabili, dove insistono strutture dell'Industria, del terziario o residenziali;
- b) qualora l'esistente struttura autostradale corra ad una quota superiore (viadotto) rispetto al piano urbanizzato e quando il tessuto urbano sottostante all'autostrada è già dotato di viabilità ordinaria difficilmente modificabile."

11.35

Thaler, Pinzger



DDL 3124


EMENDAMENTO

Art.11

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"6-quater.bis) Le distanze previste dall'articolo 41-septies della legge 17 agosto 1942, n.1150, dall'articolo 4, D.M. 1°aprile 1968, n.1404, nonché dall'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 possono essere derogate per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'ANAS qualora l'esistente struttura autostradale corra ad una quota superiore rispetto al piano urbanizzato e quando il tessuto urbano sottostante sia già dotato di viabilità ordinaria difficilmente modificabile."

Thaler, Pinzger



11.36

DDL 3124

EMENDAMENTO

Art.11

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"6-quater.bis) Le distanze previste dall'articolo 41-septies della legge 17 agosto 1942, n.1150, dall'articolo 4, D.M. 1°aprile 1968, n.1404, nonché dall'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 possono essere derogate per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'ANAS qualora l'esistente struttura autostradale insista in ambito urbano con territori fortemente caratterizzati dalla presenza di infrastrutture sostanzialmente immutabili."

Thaler, Pinzger

11.37



A.S. 3124
Emendamento
A.S. 3124
Emendamento
Art. 11

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

"Art. 11-bis. - 1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, utili od opportune ai fini della realizzazione dell'evento EXPO Milano 2015, le aree fabbricabili e i terreni agricoli, indicati alle lettere b) e c), comma 1, articolo 2 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, destinati alla realizzazione dell'evento Expo 2015, formanti oggetto di proprietà od altro diritto reale della Società Expo 2015 S.p.A, sono esenti dal pagamento dell'imposta IMU fino 31 dicembre 2014, prevista dall'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

ADAMO, VIMERCATI, MERCATALI, CANTONI

11.0.2

Adamo

A.S. 3124

Emendamento

Art. 11 bis

Dopo l'art. 11-bis inserire il seguente:

"Art. 11 ter

1. Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero degli accordi simili comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di tre anni e il pagamento degli oneri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sospeso per un identico periodo.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo."

Legnini

Art. 11 bis. 0.1

LEGNINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MORANDO

A.S. 3124

Emendamento

Art. 11 bis

Dopo l'art. 11-bis aggiungere il seguente:

"Art. 11 ter

1. Per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2012, il termine per l'inizio dei lavori, di cui all'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è stabilito in due anni e decorre dalla data del loro rilascio o comunque della loro formazione.
2. Per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formati precedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2012, il termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, è prorogato di due anni, previa richiesta da presentare al comune competente.
3. Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di tre anni e il pagamento degli oneri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sospeso per un identico periodo.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo."

11-bis.0.2

Legnini

LEGNINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MORANDO

Emendamento
Articolo 11 - bis


Dopo l'articolo, aggiungere il seguente :

Art. 11- ter (Proroga termine efficacia titoli abitativi)

1. Per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2012 il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 è di due anni e decorre dalla data del loro rilascio o comunque della loro formazione.
2. Il termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 è prorogato di due anni previa richiesta da presentare al comune competente.
3. Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di tre anni e il pagamento degli oneri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sospeso per un identico periodo.

11-bis-0.3

Sen. Valter Zanetta




Motivazione

L'emendamento (comma 1 e 2) prevede una proroga dei termini di efficacia dei titoli abilitativi edilizi rilasciati o formati a partire dall'inizio della crisi del settore edile, sia per l'inizio lavori che per il termine di ultimazione degli stessi.

Ciò in considerazione dell'attuale situazione di grave difficoltà di mercato in cui si vedono costrette ad operare le imprese. La materia è disciplinata dall'art. 15 del DPR "Testo Unico Edilizia" che prevede, per l'avvio dei lavori, il termine di un anno dal rilascio del permesso di costruire mentre, per ultimare l'opera, il termine di tre anni dall'avvio dei lavori. Prevista, inoltre, una proroga di tre anni per gli interventi oggetto di convenzioni di lottizzazioni o accordi similari con sospensione nel medesimo periodo del pagamento degli oneri di urbanizzazione. Peraltro si ricorda che, proprio in funzione del rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, il comune di Parma ha approvato una Delibera (n. 387/19 del 2/4/2009) contenente un pacchetto di misure "anticrisi", volte ad incentivare l'avvio ed il completamento degli interventi urbanistico-edilizi, fra le quali vi è anche l'estensione, fino ad un termine massimo di tre anni, successivi alla scadenza del titolo abilitativo, della validità delle proroghe già concesse entro il 30.09.09 per consentire la fine dei lavori edilizi in essere.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Emendamento
Articolo 11 - bis


Dopo l'articolo, aggiungere il seguente :

"Art. 11- ter (Proroga convenzioni di lottizzazione)

1. Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di tre anni e il pagamento degli oneri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sospeso per un identico periodo."

11-bis.0.4

Sen. Valter Zanetta



Motivazione

L'emendamento prevede una proroga di tre anni per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché la sospensione nel medesimo periodo del pagamento degli oneri di urbanizzazione.

La norma si rende necessaria in considerazione dell'attuale situazione di crisi economica che costringe le imprese ad operare in grave difficoltà di mercato e pertanto sono indispensabili alcune misure normative che permettano di incentivare l'avvio ed il completamento degli interventi urbanistico-edilizi.

A.S. 3124

Emendamento

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

“Art. 12-bis.

(Proroga delle misure finalizzate a garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, le parole: «per il triennio 2010, 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «per il quinquennio 2010-2014».”.

SEN. GALIOTO

12.0.1

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 13, sopprimere il comma 1.

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

13.1

A.S. 3124
Emendamento
Articolo 13

Al comma 1, sostituire le parole: "Fino al 31 dicembre 2012," con le seguenti: "Fino alla scadenza dei mandati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto"

Della Seta

DELLA SETA, FERRANTE, DI GIOVAN PAOLO, MONACO, DE LUCA, MAZZUCONI

13.2

EMENDAMENTO ARTICOLO 13
(*Proroga di termini in materia ambientale*)

All'articolo 13, comma 1, le parole "Fino al 31 dicembre 2011, sono sostituite dalle parole "Fino alla scadenza dei mandati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto."

Relazione

L'emendamento tende a dare una soluzione almeno temporanea al problema interpretativo sorto in sede applicativa con riferimento al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13.3



Sen. Antonio D'Alì

EMENDAMENTO

ART. 13

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 37 del codice della navigazione, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. In ogni caso il nuovo concessionario che subentri nel rapporto di concessione ovvero il soggetto che, ad altro titolo, subentri nella titolarità dei beni oggetto della precedente concessione provvede, contestualmente al subentro, al pagamento, in favore del precedente titolare, di un indennizzo corrispondente al valore commerciale dell'azienda. In tal caso, non è dovuto alcun compenso o rimborso eventualmente stabilito nell'atto di concessione, ai sensi dell'articolo 49, ".»

SEN. BALDINI

SEN. PISCITELLI

SEN. GRANAIOLA

[Handwritten signatures of Sen. Baldini, Sen. Piscitelli, and Sen. Granaiola]

13.4



EMENDAMENTO

ART. 13

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 49 del codice della navigazione, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Sono opere di facile rimozione o amovibili quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite con la restituzione dell'area in concessione nel pristino stato."»

13.5

SEN. BALDINI

SEN. PISCITELLI

SEN. GRANAIOLA

Baldini
Piscitelli
Granaiola



(Proroga di termini in materia ambientale)

1. All'articolo 13, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

“1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole “30 settembre 2011” sono sostituite dalle seguenti parole: “31 dicembre 2012.”

13.6

*Self**Sen. Antonio D'Alì*

RELAZIONE

L'intervento concerne il procedimento in corso per l'istituzione del Parco nazionale della Costa Teatina prevista dall'art. 8, comma 3, della legge 8 marzo 2001, n. 93, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e d'intesa con la Regione Abruzzo.

Nonostante il tempo trascorso, il relativo procedimento tecnico amministrativo non è stato definito a causa delle posizioni non favorevoli o dilatorie assunte dalla Regione e dagli enti locali interessati.

A fronte di tale situazione è intervenuta una specifica disposizione contenuta nel d.l. n. 225/2010, legge di conversione n. 10/2011, all'art. 2, comma 3-bis:

“In ragione della straordinaria urgenza connessa alle necessità di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici, le disposizioni di cui all' articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, si attuano entro il 30 settembre 2011. Trascorso inutilmente tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i successivi trenta giorni, si procede alla nomina di un commissario ad acta che provvede alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario.”

Nonostante tale previsione, il tavolo tecnico coordinato dalla Regione con gli enti locali interessati non ha prodotto in tempo utile una proposta concertata per l'istituzione del Parco, come richiesto dall'Amministrazione ad avvio del procedimento e, alla scadenza temporale fissata dalla norma, con nota prot. 20376 del 03.10.11 di cui si allega copia, il Ministro *pro tempore* è stato informato della necessità di provvedere alla nomina del Commissario *ad acta*.

Ora, stante la straordinarietà della situazione venutasi a determinare ove, per la prima volta dalla vigenza della legge quadro sulle aree protette n. 394/91, una norma prevede la nomina di un commissario *ad acta* “... che provvede alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario” per l'istituzione di un parco nazionale, senza peraltro specificarne i compiti rispetto al procedimento ordinario, si chiede il differimento, mediante l'inserimento nello schema di provvedimento legislativo in corso di predisposizione, del termine già previsto dalla citata norma per il 30 settembre 2011 al 31 dicembre 2012, al fine di poter consentire la chiusura del procedimento in via ordinaria.

Emendamento AS.3124

Articolo 13

Al comma 2, sostituire le parole "31 dicembre 2012", con le parole "30 giugno 2012"

MASCITELLI

13.7

Mascitelli

AS 3124

Articolo 13
(Proroga di termini in materia ambientale)

Emendamento:

all'art. 13 dopo il comma 2 è aggiunto:

2bis "In relazione alla norma di cui all'art. 153, comma 2°, D. Lgs. n. 152 del 3.4.2006, tra i contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi devono ritenersi esclusi i contributi erogati dallo Stato a valere sul Fondo Sviluppo Investimenti."

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

13.8

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

All'articolo 13, sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «9 febbraio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012.» A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la definizione di tutte le modifiche e le semplificazioni da introdurre al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del SISTRI. A quest'ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, la competente Direzione del Ministero può avvalersi della Commissione di Vigilanza del Contratto di cui potrà far parte un rappresentante di DigitPA, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

FLERES

Fleres

13.9

DDL 3124


EMENDAMENTO

Art.13

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 3, sostituire le parole : "30 giugno 2012" con le seguenti: "1° gennaio 2013".
- 2) Al comma 3-bis., sostituire le parole: "al 30 giugno 2012" con le seguenti: "1° gennaio 2013"
- 3) Al comma 4, sostituire le parole: "2 luglio 2012" con le seguenti: "1° gennaio 2013"

Thaler, Pinzger,



13.10

EMENDAMENTO A.S. 3124

Art. 13

Al comma 3, sostituire le parole: "30 giugno 2012" con le seguenti: "31 dicembre 2013"

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

13.11

EMENDAMENTO A.S. 3124

Art. 13

Al comma 3, sostituire le parole: "30 giugno 2012" con le seguenti: "31 dicembre 2012"

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

13.12

A.S. 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Articolo 13

Al comma 3, le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti:

"31 dicembre 2012".

Sen. Pinzger, Sen. Thaler, Sen. Peterlini, Sen. Fosson, Sen. Santini

Pinzger
Thaler

Peterlini

Fosson

Santini

13.13

EMENDAMENTO A.S. 3124

Art. 13

Al comma 3-bis, sostituire le parole: "30 giugno 2012" con le seguenti: "30 giugno 2013"

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

13.14

DDL 3124

EMENDAMENTO

Art.13

Al comma 3-bis., sostituire le parole: "al 30 giugno 2012" con le seguenti: "1° gennaio 2013"

Thaler, Pinzger,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thaler, Pinzger', enclosed within a simple hand-drawn triangular border.

13.15

EMENDAMENTO A.S. 3124

Art. 13

Dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

“3-quater. “Il contributo di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, è dovuto a decorrere dalla effettiva entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Eventuali contributi già versati verranno computati in compensazione con futuri contributi o rimborsati in caso di cessata attività del soggetto iscritto.”

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

13.16

A.S. 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative



Emendamento

Articolo 13

Al comma 4, sostituire le parole: "2 luglio 2012" con le seguenti:



"2 luglio 2013".

Sen. Pinzger, Sen. Thaler, Sen. Peterlini, Sen. Fosson, Sen. Santini

13.17



DDL 3124

EMENDAMENTO

Art.13

Al comma 4, sostituire le parole: "2 luglio 2012" con le seguenti: "1° gennaio 2013"

Thaler, Pinzger, Molinari



13.18

Emendamento A.S. 3124

Al'articolo 13, al comma 4, sostituire le parole: 2 luglio 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2012.

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

13.19

A.S. 3124

Emendamento

Art. 13

Al comma 4, sostituire le parole: "2 luglio 2012" con le seguenti: "31 dicembre 2012".

Pignedoli

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

13.20

A.S. 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Articolo 13

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

"4-bis. Previa convenzione col servizio pubblico o col circuito organizzato di raccolta sono esonerati dall'iscrizione al SISTRI gli imprenditori agricoli, che trasportano e conferiscono i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali i trasporti di rifiuti effettuati per non più di quattro volte l'anno e per non più di 100 kg/l annuali."

Sen. Pinzger, Sen. Thaler, Sen. Peterlini, Sen. Fosson, Sen. Santini

13.21

Pinzger

Thaler

Peterlini

Fosson

Santini

EMENDAMENTO

ART. 13

Al comma 5 lettera d) le parole "il comma 5-ter è abrogato" sono soppresse e sostituite dalle seguenti:

"Fino al 31.12.2012, nella Regione Campania, le società provinciali, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, potranno avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a svolgere dette attività fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilità di proroga o rinnovo degli stessi".

13.22

NESPOLI *Nespoli*
PARAVIA *Paravia*
GASPARRI *Gasparri*
QUAGLIARIELLO *Quagliariello*




EMENDAMENTO A.S. 3124

ART.13

Al comma 6, sostituire le parole : "31 dicembre" con le seguenti : "30 giugno"

PARDI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pardi".

13.23

A.S. 3124
Emendamento
Articolo 13

Sopprimere il comma 7.

Ferrante

FERRANTE, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, MONACO, DE LUCA, MAZZUCONI

13.24

EMENDAMENTO A.S. 3124

ART.13

Al comma 7, sostituire le parole : "31 dicembre" con le seguenti : "30 giugno"

PARDI

13.25

Pardi

EMENDAMENTO

Art. 13

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

“7-bis. All’articolo 281, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:


“a) al primo periodo le parole: “1° settembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “1° settembre 2014”,

b) al secondo periodo le parole: “31 luglio 2012” sono sostituite dalle seguenti:

“31 luglio 2013”.

13.26

ALLEGRINI



Art. 13
Emendamento

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 24, comma 1, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2013";
- b) all'articolo 25, comma 1, le parole: "31 dicembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2013".

SEN. AUEGRINI *Auegrini*

Motivazioni

Le disposizioni del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, concedono 12 mesi di tempo agli investitori per conoscere i nuovi riferimenti dei meccanismi di incentivazione di cui all'articolo 24 del citato d.lgs. Atteso che i decreti attuativi previsti dal comma 5, dell'articolo 24, del d.lgs. n. 28 del 2011, con cui dovevano essere definite le modalità per l'attuazione dei sistemi di incentivazione, non sono stati adottati, mentre lo dovevano essere entro il 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, risulta necessario spostare di 3 mesi la data di cui al comma 1 dell'art. 24 e conseguentemente quella di cui all'art. 25, comma 1, indicati nel 31 dicembre 2012 e che prudentemente, con la presente proposta, vengono spostati al 31 marzo 2013.

13.27



EMENDAMENTO

ART. 13

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

<<ART. 13.1 (Disposizione volte a garantire la parità di trattamento dei cittadini della Repubblica in ordine ai benefici introdotti dall'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché per il contenimento del disagio abitativo)

1. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 27, lettera d), le parole: «dei beni ambientali e paesistici,» sono soppresse;

b) dopo il comma 27, sono inseriti i seguenti:

«27-bis. La sanatoria di cui al presente articolo si applica anche agli abusi edilizi realizzati entro il 31 marzo 2003, in aree sottoposte alla disciplina di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del medesimo codice. In tal caso non trova applicazione la preclusione prevista dal comma 4 del medesimo articolo 146, nella parte in cui dispone che l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria dopo la realizzazione delle opere.

27-ter. Per gli interventi di cui al comma 27-bis, gli interessati, entro il 31 dicembre 2012, possono presentare la domanda di cui al comma 32, anche qualora l'amministrazione abbia adottato il provvedimento di diniego in riferimento alle domande di condono edilizio precedentemente inoltrate ai sensi del medesimo comma 32. A tal fine sono sospesi tutti i procedimenti sanzionatori, di natura penale e amministrativa, già avviati, anche in esecuzione di sentenze passate in giudicato, fino alla definizione delle predette istanze.»;

c) al comma 32, le parole: «il 10 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2012».

2. All'articolo 31 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Gli immobili acquisiti ai sensi dei precedenti commi possono essere destinati anche ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e assegnati in locazione, previa verifica dell'idoneità statica e igienico-sanitaria degli edifici; i comuni, con proprio regolamento, possono prevedere titolo preferenziale per i cittadini privi di

13.0.1




÷ ①

soluzione abitativa, con priorità per coloro che, al tempo dell'acquisizione, occupavano il cespite non disponendo di ulteriore alloggio.

5-ter. La procedura di cui al comma 5-bis è attivata dai comuni anche per gli immobili aventi destinazione diversa da quella residenziale».

3. Il regolamento di cui al comma 5-bis dell'articolo 31 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, come introdotto dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.>>

13.01

SARRO 
CORONELLA 
PALMA 



Emendamento AS.3124


Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

"ART.13-bis"

(Disposizioni in materia di procedura di evidenza pubblica competitiva finalizzata all'assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, procede alla revoca del bando e del disciplinare di gara relativi all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda televisiva, segnatamente le 5 frequenze DVB-T e la frequenza in DVB-H o T2, per i sistemi di radiodiffusione digitale e terrestre.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti procede altresì alla revoca del Decreto della direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero dello Sviluppo economico di nomina della Commissione prevista dal bando di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze televisive di cui al comma 1. Tale revoca determina l'immediato scioglimento della Commissione stessa, nonché la inidoneità di qualsiasi decisione o atto assunto dalla suddetta Commissione a produrre effetti giuridici.
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) stabilisce le condizioni economiche di assegnazione delle frequenze di cui al comma 1 tramite una procedura ad evidenza pubblica competitiva che garantisca la partecipazione alla stessa di tutti i soggetti interessati a livello nazionale e comunitario.
4. La base d'asta della procedura di cui al comma 3 deve garantire la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare.

MASCITELLI



13.0.2



AS. 3124

“Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative”

Emendamento

Art. 13 - bis

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13-bis. (*Proroga in materia di concessioni demaniali lacuali e portuali*).– 1. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015 disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende comunque disposta a favore delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2009 sul demanio lacuale e portuale, anche ad uso diverso dal turistico-ricreativo.

13-bis.1

Sen. Cosimo Latronico



~~PROPOSTA~~

=====

DECRETO MILLEPROROGHE 2012 - AS 3124 conversione del D.L. 216 del 29.12.2011

EMENDAMENTO

ART. 13-bis.

(Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13-bis. *(Proroga in materia di concessioni demaniali lacuali e portuali).*– 1. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015 disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende comunque disposta a favore delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2009 sul demanio lacuale e portuale, anche ad uso diverso dal turistico-ricreativo.

Motivazioni

=====

13-bis.2

SEN. CURSI

Cursi

La formulazione dell'articolo 13 bis potrebbe ingenerare difficoltà applicative per l'incertezza interpretativa derivante dal coordinamento fra la proroga ivi disposta al 31.12.2012 per le concessioni demaniali marittime, portuali e lacuali e quella già disposta per il 31.12.2015 dall'articolo 1, comma 18, della legge n. 25, del 26.1.2010 per le concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo. Il termine del 31.12.2015, previsto da quest'ultima legge, si è reso necessario sia per la complessità dell'iter di elaborazione della normativa che ha abrogato il diritto di insistenza ex articolo 37, secondo comma, del Codice della navigazione per gli interessi coinvolti (aziende operanti, coerenza con le norme e i principi comunitari, interessi pubblici erariali e ambientali, federalismo demaniale, ecc.), che per la complessità della elaborazione definitiva della normativa medesima (atto di intesa con le Regioni, decreto legislativo disposto con la legge delega contenuta nell'articolo 11, comma secondo, della legge n. 217, del 15 dicembre 2011, leggi regionali di recepimento, regolamenti comunali, ecc.).

Per cui si rende necessario chiarire meglio il diverso ambito di operatività della proroga al 31.12.2012 disposta con l'articolo 13 bis rispetto a quello già previsto con la legge n. 25/2010 attraverso l'unificazione del termine al 31.12.2015.

DECRETO MILLEPROROGHE 2012 - AS 3124 conversione del D.L. 216 del 29.12.2011

EMENDAMENTO

ART. 13-bis.

(Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13-bis. (Proroga in materia di concessioni demaniali lacuali e portuali). - 1. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015 disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende comunque disposta a favore delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2009 sul demanio lacuale e portuale, anche ad uso diverso dal turistico-ricreativo.

*M. Molteni (BARDINI)
Solito Intelletti (PISUTELLI)
P. P. P. (SILVANO CA)*

13-bis. 3



A.S. 3124
Emendamento
Art. 13-bis

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 13-bis. (Proroga in materia di concessioni demaniali lacuali e portuali)

1. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015 disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende comunque disposta a favore delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2009 sul demanio lacuale e portuale, anche ad uso diverso dal turistico-ricreativo."

Armatò
ARMATO, GRANAIOLA

13-bis.4

A.S. 3124
Emendamento
Art. 13-bis

Al comma 1, sostituire le parole:

“marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo” *con le seguenti:*
“lacuale e portuale”

Armatto
ARMATO, GRANAIOLA

13-bis.5

A.S. 3124
Emendamento
Art. 13-bis

Al comma 1, sostituire le parole: “fermo restando quanto disposto” con le seguenti “ferma restando la proroga al 31 dicembre 2015 disposta”.

Armatto
ARMATO, GRANAIOLA

13-bis.6

A.S. 3124
Emendamento
Art. 13

Dopo l'articolo 13-bis inserire il seguente:

"Art. 13-ter

(Programmi Integrati di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203)

1. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di Programma entro il 31 dicembre 2007, ai sensi della legge 28 febbraio 2006 n. 51, possono essere rilocalizzati. A tal fine, il termine ultimo di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni ed integrazioni, per la ratifica degli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 dicembre 2013."

Della Seta

DELLA SETA, FERRANTE, DI GIOVAN PAOLO, MONACO, DE LUCA, MAZZUCONI

13-bis.0.1

Emendamento conservatori di musica

All'articolo 14, alla fine del comma 2, è aggiunto il seguente periodo:

"Al personale docente incaricato della direzione di una istituzione dell'Alta formazione artistica e musicale che abbia svolto tale funzione ininterrottamente dalla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 598, e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si intende prorogato il diritto di elettorato passivo in deroga all'articolo 4, comma 2, del decreto del presidente della repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003".

BALDASSARRI

Mario Baldassarri

14.1

Emendamento AS 3124

All'articolo 14, dopo il comma 2) è aggiunto:

1. E' consentita la possibilità di accedere alle prove di esame presso i Conservatori di musica per i privatisti già in possesso dell'esame di compimento inferiore, secondo il vecchio ordinamento. Tali studenti, entro l'anno accademico 2017-2018, potranno concludere gli studi nell'ordinamento con cui hanno iniziato e potranno sostenere gli esami mancanti al diploma e conseguire il diploma stesso anche in assenza di un diploma di scuola secondaria superiore.

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*
Sen. Stiffoni *Stiffoni*

14.2

EMENDAMENTO

ART.14

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2.1. Il termine di cui all'articolo 23 comma 9 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 è differito a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201. Il presente differimento non comporta nessun aumento della dotazione finanziaria del CNEL."

Conseguentemente alla rubrica aggiungere infine le parole:

14.3

"e del CNEL".

SEN. BEVILACQUA



EMENDAMENTO ALL'ART. 14 DEL DECRETO LEGGE 29 dicembre 2011 n. 216
recante "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (Atto Senato n. 3124)

1. La rubrica è integrata dalle parole

"e del CNEL."

2. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"Il termine di cui all'articolo 23 comma 9 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 è differito a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201. Il presente differimento non comporta nessun aumento della dotazione finanziaria del CNEL."

STRANO

DIGILIO

DE ANGELIS

GERTMONTANI

BRUNO

CONTINI

MILANA

RUSSO

Strano

Digilio

De Angelis

Germontani

Bruno

Contini

Milana

Russo

14.4

A.S. 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento


All'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, infine, aggiungere le seguenti parole: "e del CNEL."

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Il termine di cui al comma 9 dell' articolo 23 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il presente differimento non comporta nessun aumento della dotazione finanziaria del CNEL."

SEN. GALIOTO



14.5

**EMENDAMENTO ALL'ART. 14 DEL DECRETO LEGGE 29 dicembre 2011 n. 216
recante "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (Atto Senato n. 3124)**

1. *La rubrica è integrata dalle parole*


"e del CNEL."

2. *Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

"Il termine di cui all'articolo 23 comma 9 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 è differito a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201. Il presente differimento non comporta nessun aumento della dotazione finanziaria del CNEL."

7:pubblicita-mercato/leggi/14art14-12

14.6


Sen. Andrea Pastore

**EMENDAMENTO ALL'ART. 14 DEL DECRETO LEGGE 29 dicembre 2011 n. 216
recante "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (Atto Senato n. 3124)**

1. *La rubrica è integrata dalle parole*

"e del CNEL."

2. *Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

"Il termine di cui all'articolo 23 comma 9 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 è differito a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201. Il presente differimento non comporta nessun aumento della dotazione finanziaria del CNEL."

F:\pubblicita\word\collegi2\carta032-12

MARCO STRANIERI
AL GJ

14.7

A.S. 3124

Emendamento

Art. 14

All'articolo 14 riportare le seguenti modifiche:

1. Alla rubrica sono aggiunte infine le seguenti parole "e del CNEL"

2. Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

"2-sexies. Il termine di cui all'articolo 23 comma 9 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è differito a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201. Il presente differimento non comporta nessun aumento della dotazione finanziaria del CNEL."

VALDITARA



14.8

EMENDAMENTO AS. 3124

Art. 14

Sopprimere il comma 2 bis.

BELISARIO, PARDI

Belisario
14.9

Emendamento Art. 14

Sopprimere il comma 2-ter.

Sen. Calderoli

Sen. Bodega

Sen. Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Mario Pittoni

Francesco (ASCUTTI)

Luigi Leoni (LEONI)

Valditara (VALDITARA)

Guido Possa (POSSA)

14.10

L'ORDINE DELLE FIRME E' :

- 1 CALDEROLI
- 2 PITTONI
- 3 BODEGA
- 4 GARAVAGLIA
- 5 VACCARI
- 6 VALDITARA
- 7 POSSA
- 8 ASCUTTI
- 9 LEONI

As. 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Art. 14

Al comma 2-ter aggiungere in fine i seguenti periodi:

"Per meglio qualificare l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, in deroga a quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, all'articolo 5-bis del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: "per il biennio 2009/2010" sono sostituite dalle seguenti: "per il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014";

2) le parole: "nell'anno accademico 2007/2008" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009";

3) dopo le parole: «corsi del IX ciclo» e «scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)» sono inserite le seguenti: «e i successivi semestri aggiuntivi» e «ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai DD.MM. nn. 21/2005 e 85/2005»;

b) al comma 2:

1) le parole: "il primo corso" sono sostituite dalle seguenti: "il primo e il secondo corso"

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti";

c) al comma 3:

1) le parole: "nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A";

2) le parole: "ai corsi quadriennali sopra indicati" sono sostituite dalle seguenti: "ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati".

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disposte le modalità per consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro l'anno scolastico 2012/2013 dei docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e per sciogliere la riserva per i docenti inseriti in possesso dell'abilitazione."

GIAMBRONE



14.11

A.S. 3124
Emendamento
Art. 14

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

"2-ter.1. I termini per il riconoscimento della riserva e l'inserimento del corrispondente titolo nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché nelle graduatorie dei concorsi a cattedre, sono prorogati per l'anno 2012 e seguenti per i docenti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e per quelli affetti da patologie oncologiche di cui all'articolo 6, comma 3- *bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le procedure con cui i soggetti interessati possono chiedere annualmente il riconoscimento della riserva e l'inserimento nelle graduatorie di cui al presente comma."

BASTICO, ADAMO, VITA

14.12

Bastico

A.S. 3124
Emendamento
Art. 14

Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

"2-ter.1. Al fine di consentire il conseguimento del titolo valido per l'insegnamento della lingua inglese, le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 4, lettera d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono prorogate ed estese per l'anno 2012 anche ai docenti di scuola primaria a tempo determinato, iscritti nelle graduatorie ad esaurimento non in possesso di tale titolo. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, le modalità dell'acquisizione di tale titolo, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente."


VITA

14.13

hta

A.S. 3124
Emendamento
Art. 14

Al comma 2-quater, sopprimere il secondo periodo.


Giovanni Procacci, Franco Asciutti, Nicola Latorre, Vittoria Franco, Vincenzo Maria Vita, Albertina Soliani, Francesco Bevilacqua, Maria Pia Garavaglia, Ombretta Colli, Fabio Giambrone, Diana De Feo, Andrea Marcucci, Giuseppe FIRRARELLO, Adriana Poli Bortone, Cosimo Sibilìa, Riccardo Villari, Luigi D'Ambrosio Lettieri, Filippo Bubbico, Gianrico Carofiglio, Francesco Amoruso, Rosario Giorgio Costa, Alberto Maritati, Cosimo Gallo, Simonetta Licastro Scardino, Colomba Mongiello, Salvatore Mazzaracchio, Alberto Tedesco, Carmelo Morra, Giuseppe Astore, Pasquale Nessa, Salvatore Tomaselli, Michele Saccomanno, Teresa Armato, Alfonso Andria, Marco Follini, Giovanni Legnini, Maria Fortuna Incostante, Maria Antezza, Carlo Chiurazzi, Guido Viceconte, Vincenzo De Luca, Francesco Sanna, Gian Piero Scanu, Luciana Sbarbati, Di Giacomo, Barbolini

14.14

A.S. 3124
Emendamento
Art. 14

Al comma 2-quater, sostituire il secondo periodo con le seguenti parole “, perequando in particolare le assegnazioni alle Università escluse dalla ripartizione del 2011.”

Pro
Giovanni Procacci, Franco Ascitti, Nicola Latorre, Vittoria Franco, Vincenzo Maria Vita, Albertina Soliani, Francesco Bevilacqua, Maria Pia Garavaglia, Ombretta Colli, Fabio Giambrone, Diana De Feo, Andrea Marcucci, Giuseppe Firrarello, Adriana Poli Bortone, , Cosimo Sibia, Riccardo Villari, Luigi D'Ambrosio Lettieri, Filippo Bubbico, Gianrico Carofiglio, Francesco Amoroso, Rosario Giorgio Costa, Alberto Maritati, Cosimo Gallo, Simonetta Licastro Scardino, Colomba Mongiello, Salvatore Mazzaracchio, Alberto Tedesco, Carmelo Morra, Giuseppe Astore, Pasquale Nessa, Salvatore Tomaselli, Michele Saccomanno, Teresa Armato, Alfonso Andria, Marco Follini, Giovanni Legnini, Maria Fortuna Incostante, Maria Antezza, Carlo Chiurazzi, Guido Viceconte, Vincenzo De Luca, Francesco Sanna, Gian Piero Scanu, Luciana Sbarbati, Di Giacomo, Barbolini

14.15

EMENDAMENTO

ART. 14

Al comma 2-quater, aggiungere infine il seguente periodo:

"Il limite del rapporto Fondo per il finanziamento ordinario e spese fisse per il personale di ruolo degli Atenei di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449, non si applica per le assunzioni in servizio presso gli Atenei di professori universitari di prima e seconda fascia già in ruolo presso gli atenei chiamanti, rispettivamente come professori associati o ricercatori, nel caso costoro optino per il regime di cui all'articolo 8, comma 3 della legge 27 dicembre 2012 n.449."

14.16

SEN. SPADONI


Spadoni



A.S. 3124
Emendamento
Art. 14

Dopo il comma 2-quater aggiungere il seguente:

"2-quater.1. Le Università di cui all'articolo 1, comma 1 primo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sono autorizzate a completare le procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi e degli idonei delle procedure comparative regolarmente banditi ed espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."



14.17

GIOVANNI PROCACCI, FRANCO ASCIUTTI, NICOLA LATORRE, VITTORIA FRANCO, VINCENZO MARIA VITA, ALBERTINA SOLIANI, FRANCESCO BEVILACQUA, MARIA PIA GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, OMBRETTA COLLI, FABIO GIAMBRONE, DIANA DE FEO, ANDREA MARCUCCI, GIUSEPPE FIRRARELLO, ADRIANA POLI BORTONE, , COSIMO SIBILIA, RICCARDO VILLARI, LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI, FILIPPO BUBBICO, GIANRICO CAROFIGLIO, FRANCESCO AMORUSO, ROSARIO GIORGIO COSTA, ALBERTO MARITATI, COSIMO GALLO, SIMONETTA LICASTRO SCARDINO, COLOMBA MONGIELLO, SALVATORE MAZZARACCHIO, ALBERTO TEDESCO, CARMELO MORRA, GIUSEPPE ASTORE, PASQUALE NESSA, SALVATORE TOMASELLI, MICHELE SACCOMANNO, TERESA ARMATO, ALFONSO ANDRIA, MARCO FOLLINI, GIOVANNI LEGNINI, MARIA FORTUNA INCOSTANTE, MARIA ANTEZZA, CARLO CHIURAZZI, GUIDO VICECONTE, VINCENZO DE LUCA, FRANCESCO SANNA, GIAN PIERO SCANU. LUCIANA SBARBATI, DI GIACOMO, BARBOLINI

A.S. 3124
Emendamento
Art. 14

Dopo il comma 2-quinquies aggiungere i seguenti:

"2-sexsies. All'articolo 2 del decreto 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazione, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, al comma 4-novies, primo e secondo periodo, le parole "nove anni" sono sostituite dalle seguenti "cinque anni".

2-speties. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 2-sexsies sono destinati al finanziamento degli gestori dei corsi di lingua e cultura italiana e dei corsi di sostegno di cui del cap. 3153 del Ministero degli affari esteri."

14.18

MICHELONI, TONINI, PEGORER, RANDAZZO, BERTUZZI



A.S. 3124

Emendamento

Art. 14

Dopo il comma 2-quinquies., aggiungere il seguente:

"2-sexies. Gli incarichi di direttore di istituto di cultura all'estero, di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, in scadenza tra il 1° gennaio 2012 ed il 30 giugno 2012 possono essere rinnovati per ulteriori due anni, anche in deroga ai limiti di età previsti dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18."

SEN. GALIOTO

14.19

AS 3124

EMENDAMENTO

Art. 14

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:

"2-sexies. Il termine di cui all'art. 23, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è differito a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Il presente differimento non comporta nessun aumento della dotazione della dotazione finanziaria del CNEL."

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le parole: "e proroga CNEL"

14.20


Sen. Anna Bonfisco

A.S. 2942

Emendamento

Articolo 14

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente comma:

2-sexies. Il termine di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Il presente differimento non comporta nessun aumento della dotazione finanziaria del CNEL.

Conseguentemente,

alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: "e proroga del CNEL."

14.21

MERCATALI



Relazione illustrativa

La ratio dell'emendamento è quella di consentire il naturale decorso della consiliatura in atto del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), prevedendo l'applicazione delle norme di cui all'articolo 23 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di nuova composizione del CNEL, solo a decorrere dal prossimo rinnovo del CNEL.

La ragione della dilazione del citato termine, sta nel fatto che la modifica della composizione del CNEL in corso di consiliatura potrebbe comportare l'interruzione della sua attività istituzionale oltre che il possibile insorgere di controversie e ricorsi da parte dei consiglieri che verrebbero a decadere nel corso del regolare mandato loro conferito per la durata della consiliatura.

L'insorgere di ricorsi e controversie comporterebbe per lo Stato un costo ben superiore al risparmio previsto dalla riorganizzazione che peraltro resta nella disponibilità del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e non risulta chiaramente determinato.

A.S. 2942

Emendamento

Articolo 14

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente comma:
2-sexies. Il termine di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito di un anno. Il presente differimento non comporta nessun aumento della dotazione finanziaria del CNEL.

Conseguentemente,

alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: "e proroga del CNEL."

MERCATALI



14.22

Relazione illustrativa

La ragione della proroga termini riforma composizione del CNEL, della dilazione del citato termine, sta nel fatto che la modifica della composizione del CNEL in corso di consiliatura potrebbe comportare l'interruzione della sua attività istituzionale oltre che il possibile insorgere di controversie e ricorsi da parte dei consiglieri che verrebbero a decadere nel corso del regolare mandato loro conferito per la durata della consiliatura.

L'insorgere di ricorsi e controversie comporterebbe per lo Stato un costo ben superiore al risparmio previsto dalla riorganizzazione che peraltro resta nella disponibilità del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e non risulta chiaramente determinato.

Nell'anno di proroga si potranno meglio valutare gli eventuali squilibri nella rappresentatività del CNEL rispetto alla attuale composizione delle rappresentanze sociali e professionali ed evitare i contenziosi di cui sopra.

EMENDAMENTO
ART. 14

Dopo il comma 2 - *quinquies*, aggiungere il seguente:

2-sexies. Il termine di cui all'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è differito a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Il presente differimento non comporta nessun aumento della dotazione finanziaria del CNEL.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e proroga del CNEL.


Relazione illustrativa

La *ratio* dell'emendamento è quella di consentire il naturale decorso della consiliatura in atto del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), prevedendo l'applicazione delle norme di cui all'articolo 23 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di nuova composizione del CNEL, solo a decorrere dal prossimo rinnovo del CNEL.

La ragione della dilazione del citato termine, sta nel fatto che la modifica della composizione del CNEL in corso di consiliatura potrebbe comportare l'interruzione della sua attività istituzionale oltre che il possibile insorgere di controversie e ricorsi da parte dei consiglieri che verrebbero a decadere nel corso del regolare mandato loro conferito per la durata della consiliatura.

L'insorgere di ricorsi e controversie comporterebbe per lo Stato un costo ben superiore al risparmio previsto dalla riorganizzazione che peraltro resta nella disponibilità del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e non risulta chiaramente determinato.

CASTRO



14.23



All'articolo 14, dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:

“2-sexies. A decorrere dall'anno accademico 2011/2012, per l'emanazione dei decreti di definizione annuale degli accessi ai percorsi formativi per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado e ai percorsi abilitanti di un anno accademico per la scuola secondaria di secondo grado, riservati a chi è in possesso di laurea specialistica o magistrale, si prescinde dalla programmazione triennale del fabbisogno di cui all'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”.

14.24

Gen. Lorenzo Botto
Botto

EMENDAMENTO

ART. 14

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

"2-sexies. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, già prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 2012."

SALVAMARTEUR *Uellutur*
Bovtrisco *UBeulso*
14.25

Emendamento
Art. 14


Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 14.1

(Validità abilitazione all'insegnamento conseguita dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento all'abilitazione indetti dal Ministero dell'università e della ricerca, con decreto 28 settembre 2007 prot. N. 137/2007 e successive modificazioni)

1. Gli effetti del comma 1 bis art. 36 del Decreto Legge 30 dicembre 2008 n. 207, vengono prorogati ed estesi anche ai docenti che sono stati ammessi con riserva ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento indetti dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, con decreto 28 settembre 2007, n. 137, che abbiano superato l'esame di Stato e che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il giorno 1° dicembre 2007, data prevista per l'inizio dei corsi.

Sen. Giuseppe Firrarello



14.0.1

A.S. 3124
Emendamento
Art. 14

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

"Art. 14-bis

(Norme in materia di cittadinanza allo straniero per alti meriti sportivi)

1. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini della concessione della cittadinanza allo straniero che si sia distinto per alti meriti sportivi, i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) possono essere abbreviati di un anno. Agli stessi fini il termine di cui al comma 1, lettera f), può essere abbreviato di tre anni. In tali casi si applica la procedura di cui al comma 2-ter del presente articolo.

2-ter. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il CONI, su segnalazione delle Federazioni sportive competenti, invia al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, un elenco di atleti stranieri che hanno conseguito alti meriti sportivi per i quali è proposta, ai fini della concessione della cittadinanza, l'abbreviazione dei termini di cui al comma 2-bis del presente articolo. Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport provvede ad inoltrare l'elenco al Ministro dell'interno, corredato del proprio parere.»"

RUSCONI



14.0.2

A.S. 3124
Emendamento
Art. 14


Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

"Art. 14-bis

(Norme in materia di cittadinanza per i minori tesserati alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI)

1. I genitori, regolarmente soggiornati sul territorio nazionale, dei minori stranieri tesserati alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI e presenti in Italia da almeno 4 anni, possono richiedere la cittadinanza italiana per propri i figli a decorrere dal compimento del quattordicesimo anno di età degli stessi. La presente norma si applica anche nel caso di minori adottati da genitori stranieri o comunitari regolarmente soggiornanti."

RUSCONI



14.0.3

Emendamento A.S. 3124

Dopo l'articolo 14 bis aggiungere il seguente:


art. 14-ter:

Per il triennio 2012.2013 e 2014, è riattivato il contributo annuo di 75.000 Euro in favore del Centro italiano di ricerche e di informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse (CIRIEC), disposto dall'art. 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 68. Al relativo onere si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi urgenti e indifferibili.

Sen. Enrico Morando

GARA PAGLIA M. Leni

14-bis. 0.1

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the Senator Enrico Morando mentioned in the text above.

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 15, sopprimere il comma 1.

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

15.1

ART. 15
ALL'ARTICOLA 15, DOPO IL COMMA 3-QUARTER INSERIRE
IL SEGUENTE:

~~Il comma 3-QUARTER dell'articolo 15 della legge n. 400 del 23 agosto 1988, è abrogato.~~

TANCREDI, ESPOSITO

QUINQUE S. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro il 31 dicembre 2012, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2009. Fino allo stesso termine del 31 dicembre 2012 e comunque fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni, le relative attività possono essere svolte esclusivamente in base alle autorizzazioni prorogate ai sensi del presente comma.

15.2

TANCREDI

ESPOSITO

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 15, sopprimere il comma 5.

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

15.3

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

All'articolo 15 sopprimere il comma 5

FLERES

Fleres
15.4

EMENDAMENTO AS.3124

ART. 15

Sopprimere il comma 6

MASCITELLI

Mascitelli
15.5

A.S. 3124


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Articolo 15

Al comma 7, sostituire le parole “al 31 dicembre 2012” con le parole “*di due anni*” e le parole “e siano ammesse, a domanda,” con le parole “, *decorrenti dalla data della ammissione*”.

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole “alla data del 31 dicembre 2012” con le seguenti: “allo scadere del biennio dalla data di ammissione”.


Sen. Pinzger, Sen. Thaler, Sen. Peterlini, Sen. Fosson, Sen. Santini

15.6

ATTO SENATO 3124

*Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative*

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 15

"Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno"

Al comma 7 sostituire le parole "al 31 dicembre 2012" con le parole "di due anni" e le parole "e siano ammesse, a domanda," con le parole ", decorrenti dalla data della ammissione".

Conseguentemente al comma 8 sostituire le parole "alla data del 31 dicembre 2012" con le parole "allo scadere del biennio dalla data di ammissione".

15.7

Antonio DEL PENNINGO
Luciana SBARBATI

AS3124

Conversione in legge del decreto legge 29 dicembre 2011, n.216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Articolo 15

Al comma 7 le parole "al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "di due anni" e le parole "e siano ammesse, a domanda," sono sostituite dalle seguenti ", decorrenti dalla data della ammissione".

Conseguentemente al comma 8 le parole "alla data del 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "allo scadere del biennio dalla data di ammissione".

SEN. GALIOTO



15.8

DDL 3124

EMENDAMENTO


Art.15

Al comma 7, sostituire le parole: "al 31 dicembre 2012" con le seguenti: "al 31 dicembre 2013".

Conseguentemente,

al comma 8, sostituire le parole: " al 31 dicembre 2012" con le seguenti: "al 31 dicembre 2013".

Thaler, Pinzger, Molinari



15.9

A.S. 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Articolo 15

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

7-bis. "Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 7 stabilisce le modalità di presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto, in linea con i sistemi di gestione della sicurezza vigenti in altri paesi europei."

Sen. Pinzger, Sen. Thaler, Sen. Peterlini, Sen. Fosson, Sen. Santini, Sen. Molinari

Pinzger
Thaler
Peterlini
Fosson
Santini
Molinari

15.10

ATTO SENATO 3124

*Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative*

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 15

Dopo il comma 7 aggiungere il comma:

"7-bis. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 7 stabilisce le modalità di presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto, in linea con i sistemi di gestione della sicurezza vigenti in altri paesi europei."

15.11

Luciana SBARBATI

(2)

Antonio DEL PENNINO

(1)

AS 3124

Conversione in legge del decreto legge 29 dicembre 2011, n.216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Articolo 15

“Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno”

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7-bis. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 7 stabilisce le modalità di presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto, in linea con i sistemi di gestione della sicurezza vigenti in altri paesi europei.”

SEN. GALIOTO

15.12


Emendamento
Art. 15

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:


«8-bis. Il primo periodo del comma 20, dell'art. 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

"Gli organi di governo delle province che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 sono prorogati sino al 31 marzo 2013."»

Sen. Domenico Nania



Sen. Giuseppe Firrarello



15.13



A.S. 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Articolo 15

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma:

"8-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, le parole: "31 gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti:

"31 dicembre 2012".

15.14

Sen. Pinzger, Sen. Thaler, Sen. Fosson, Sen. Santini

Pinzger

Thaler

Fosson

Santini

A.S. 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Articolo 15

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma:

"8-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, le parole: "31 gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti:

"30 aprile 2012".

Sen. Pinzger, Sen. Thaler, Sen. Fosson, Sen. Santini

Pinzger
Thaler
Fosson
Santini

15.15


A.S. 3124

Emendamento all'articolo 15

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole *"ai sensi dell'articolo 156, comma 2 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,"* sono sostituite dalle seguenti: *"con riferimento ai dati risultanti dall'ultimo Censimento generale della popolazione,"*.

GRILLO, MATTEOLI



Handwritten signature of Grillo, appearing as 'Grillo' in a cursive script.

15.16


A.S. 3124
EMENDAMENTO

Art. 15

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. L'articolo 4, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183 ha carattere innovativo e non è retroattivo ed è dettato da ragioni di contenimento della spesa pubblica."

Sen. Galioto



15.17

A.S. 3124

Emendamento all'articolo 15

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

"Articolo 15-bis.

1. Al fine di proseguire le attività di innovazione e infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari del Tribunale di Milano, è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 5.500.000 nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti e indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

GRILLO, GALLO



15.0.1

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

"Art. 15-bis
(Proroga del patto di stabilità)

1. All'articolo 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole "a decorrere dall'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2015"

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

CASTIGLIONE, FLERES

Castiglione

Fleres

15.0.2

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

"Art. 15-bis
(Proroga del patto di stabilità)

1. All'articolo 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole "a decorrere dall'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2015, per i comuni virtuosi,"

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

CASTIGLIONE, FLERES

Castiglione

Fleres

15.0.3

EMENDAMENTO

Art. 16

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

“ Art. 16 bis

(Proroga di termini per la provincia de l'Aquila)

1. I termini per l'esercizio della delega per la riorganizzazione sul territorio degli uffici giudiziari, di cui al D.L. n. 138/2011, come convertito dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011, sono differiti di 36 mesi, limitatamente alla provincia de l'Aquila.”

16.0.1

PASTORE *Pastore*

DI STEFANO *Di Stefano*

PICCONE

TANCREDI

~~XXXXXXXXXX~~



Emendamento A.S. 3124

Sostituire l'art. 17 con il seguente: «La gestione commissariale di cui all'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogata al 31 dicembre 2012».

Sen. Calderoli *co Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

17.1

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

All'articolo 17, comma 1, sostituire le parole "31 dicembre 2012" con le seguenti: "30 giugno
2012".

FLERES

Fleres

17.2

S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

All'articolo 17, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alla fine del comma 2 aggiungere il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma sono estese ai garanti dei diritti dei detenuti comunque modificati.

FLERES, CENTARO, FERRARA

Fleres Centaro Ferrara

17.3

EMENDAMENTO A.S. 3124

Art. 17

Dopo l'art. 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis

(Modifiche al D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 in materia di prolungamento degli incarichi di taluni magistrati)

Al D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, articolo 19, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai magistrati che esercitano funzioni giudicanti e requirenti di primo e secondo grado addetti alle sezioni e ai gruppi di lavoro specializzati nella trattazione dei procedimenti penali aventi per oggetto reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza durante l'attività lavorativa».

Bugnano

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Bugnano".

17.0.1

EMENDAMENTO A.S. 3124

Art. 17

Dopo l'art. 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis

(Modifiche al D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 in materia di prolungamento degli incarichi di taluni magistrati)

Al D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, articolo 19, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai magistrati che esercitano funzioni giudicanti e requirenti di primo e secondo grado addetti alle sezioni e ai gruppi di lavoro specializzati».

Bugnano



17.0.2

Dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente articolo:


«Art. 18-bis

(Funzionalità degli organi degli Enti previdenziali soppressi)

1. All'articolo 21, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni e integrazioni, degli Enti soppressi ai sensi del comma 1, possono compiere solo gli adempimenti connessi alla definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1° aprile 2012."».

18.0.1

SEN. LATRONICO



S 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Emendamento

Emendamento

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

"Art. 18-bis

(Unità di misura convenzionale prodotti energetici)

1. I depositi fiscali che immettono in consumo prodotti energetici soggetti al pagamento dell'accisa sul volume convenzionale a 15 °C, vendono gli stessi, ai depositi commerciali, utilizzando la richiamata unità di misura convenzionale.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n.183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CARRARA, CENTARO, FERRARA, FLERES,
PISCITELLI, VILLARI

*Poli Bortone Viespoli Castiglione Carrara
Centaro Ferrara Fleres Piscitelli Villari
18.0.2*

Emendamento A.S. 3124

All'articolo 19 dopo il comma 1 bis aggiungere il seguente comma:

1.ter All'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 138/2011 convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148, sostituire la parola "fino al 31 dicembre 2013" con la parola "fino al 31 dicembre 2014".

Sen. Calderoli *Calderoli*
Sen. Bodega *Bodega*
Sen. Garavaglia *Garavaglia*
Sen. Vaccari *Vaccari*

19.1

DDL 3124
EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis

(Proroga del criterio di valutazione di titoli di debito pubblico detenuti da imprese di assicurazioni).

1. Nell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, dopo il comma 15-ter sono inseriti i seguenti commi:

“15-quater. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2 di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a partire dall'esercizio 2012 e fino all'entrata in vigore della direttiva 2009/138/CE (Solvency II) ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo III, possono valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea in base al costo d'acquisto fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo sulla base di un piano dell'andamento dei flussi finanziari netti previsti per l'esercizio in corso. Gli effetti derivanti dall'applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità individuale e corretta.

15-quinquies. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2 di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano la permanenza nell'impresa e nel gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione tra costo d'acquisto e valore di mercato. Tale differenza è integralmente ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità individuale, nella verifica di solvibilità corretta nonché ai fini della copertura delle riserve, a meno che non si evidenzino scostamenti rilevanti dei flussi finanziari netti rispetto a quelli previsti nel piano di cui al comma 15-quater.

15-sexies. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma *15-quater* sono stabilite con regolamento dall'ISVAP, che, oltre ad assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità individuale e corretta, disciplina i principi di carattere generale da adottare per la redazione del piano di cui al comma *15-quater* e definisce quando gli scostamenti siano da considerare rilevanti.

15-septies. Nel caso l'impresa accerti uno scostamento rilevante di cui al comma *15-quinquies*, la stessa è tenuta a segnalarlo tempestivamente all'ISVAP. In questo caso, la differenza di valutazione tra costo d'acquisto e valore di mercato è ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità individuale nonché ai fini della copertura delle riserve solo fino al 50 per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto e al 40 per cento degli elementi costitutivi o, se inferiore, della sommatoria dei margini di solvibilità richiesti dalle imprese di assicurazione, riassicurazione e di partecipazione assicurativa incluse nella verifica di solvibilità corretta.

15-opties. Qualora le verifiche dell'ISVAP portino a ritenere che lo scostamento rilevante rispetto al piano di cui ai commi precedenti sia di carattere strutturale e tale da rendere necessaria la significativa dismissione dei titoli di cui al comma *15-quater*, impregiudicati gli effetti delle disposizioni di cui ai Titoli XIV, XV e XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'ISVAP può emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto il governo societario, i requisiti generali di organizzazione, i sistemi di remunerazione, e, ove la situazione lo richieda, adottare provvedimenti limitativi concernenti la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio.”.

BALDASSARRI

Mario Baldassarri

19.0.1

②

AS 3124

EMENDAMENTO

Art. 19

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis

(Proroga del criterio di valutazione di titoli di debito pubblico detenuti da imprese di assicurazioni).

1. Nell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, dopo il comma 15-ter sono inseriti i seguenti commi:

"15-quater. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2 di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a partire dall'esercizio 2012 e fino all'entrata in vigore della direttiva 2009/138/CE (Solvency II) ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo III, possono valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea in base al costo d'acquisto fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo sulla base di un piano dell'andamento dei flussi finanziari netti previsti per l'esercizio in corso. Gli effetti derivanti dall'applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità individuale e corretta.

15-quinquies. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2 di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano la permanenza nell'impresa e nel gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione tra costo d'acquisto e valore di mercato. Tale differenza è integralmente ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità individuale, nella verifica di solvibilità corretta nonché ai fini della copertura delle riserve, a meno che non si evidenzino scostamenti rilevanti dei flussi finanziari netti rispetto a quelli previsti nel piano di cui al comma 15-quater.

19.0.2

— (1)

15-sexies. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma *15-quater* sono stabilite con regolamento dall'ISVAP, che, oltre ad assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità individuale e corretta, disciplina i principi di carattere generale da adottare per la redazione del piano di cui al comma *15-quater* e definisce quando gli scostamenti siano da considerare rilevanti.

15-septies. Nel caso l'impresa accerti uno scostamento rilevante di cui al comma *15-quinquies*, la stessa è tenuta a segnalarlo tempestivamente all'ISVAP. In questo caso, la differenza di valutazione tra costo d'acquisto e valore di mercato è ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità individuale nonché ai fini della copertura delle riserve solo fino al 50 per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto e al 40 per cento degli elementi costitutivi o, se inferiore, della sommatoria dei margini di solvibilità richiesti dalle imprese di assicurazione, riassicurazione e di partecipazione assicurativa incluse nella verifica di solvibilità corretta.

15-opties. Qualora le verifiche dell'ISVAP portino a ritenere che lo scostamento rilevante rispetto al piano di cui ai commi precedenti sia di carattere strutturale e tale da rendere necessaria la significativa dismissione dei titoli di cui al comma *15-quater*, impregiudicati gli effetti delle disposizioni di cui ai Titoli XIV, XV e XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'ISVAP può emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto il governo societario, i requisiti generali di organizzazione, i sistemi di remunerazione, e, ove la situazione lo richieda, adottare provvedimenti limitativi concernenti la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio."


Sen. Anna Bonfrisco

19.0.2

2

A.S. 3124

Emendamento

Art. 19

Dopo l'articolo inerire il seguente:

"Art. 19-bis

1. Per le società di comodo, o società non operative, di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, sono riaperti i termini per deliberare il loro scioglimento anticipato o la loro trasformazione in società semplici, usufruendo delle medesime agevolazioni fiscali previste all'art. 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Possono beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 le società considerate non operative nel periodo d'imposta alla data del 31 dicembre 2011, quelle che a tale data si trovano nel primo periodo d'imposta, nonché quelle che eseguono lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il 30 giugno 2012, che provvedono entro un anno dalle delibere di scioglimento o di trasformazione alla cancellazione della società dal registro delle imprese ed alla assegnazione dei beni ai soci entro lo stesso termine. La condizione per godere delle agevolazioni è che tutti i soci siano persone fisiche e che essi risultino iscritti nel registro delle imprese alla data del 31 dicembre 2011.

3. Le società di cui al comma 1 che hanno già adottato le delibere di scioglimento o di trasformazione entro i termini previsti dalla legge n. 24 dicembre 2007, n. 244, ma che non hanno provveduto ai consequenziali adempimenti di cancellazione della società dal registro delle imprese e di eventuale assegnazione dei beni ai soci, possono ottemperarvi entro e non oltre il 31 dicembre 2012.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo

19.0.3

—

①

alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.>>

BIANCO

Traves

19.0.3

②

A.S. 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis

(Proroga del criterio di valutazione di titoli di debito pubblico detenuti da imprese di assicurazioni).

1. Nell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, dopo il comma 15-ter sono inseriti i seguenti commi:

“15-quater. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2 di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a partire dall'esercizio 2012 e fino all'entrata in vigore della direttiva 2009/138/CE (Solvency II) ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo III, possono valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea in base al costo d'acquisto fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo sulla base di un piano dell'andamento dei flussi finanziari netti previsti per l'esercizio in corso. Gli effetti derivanti dall'applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità individuale e corretta.

15-quinquies. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2 di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano la permanenza nell'impresa e nel gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione tra costo d'acquisto e valore di mercato. Tale differenza è integralmente ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità individuale, nella verifica di solvibilità corretta nonché ai fini della copertura delle riserve, a meno che non si evidenzino scostamenti rilevanti dei flussi finanziari netti rispetto a quelli previsti nel piano di cui al comma 15-quater.

19.0.4

÷ (1)

15-sexies. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma *15-quater* sono stabilite con regolamento dall'ISVAP, che, oltre ad assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità individuale e corretta, disciplina i principi di carattere generale da adottare per la redazione del piano di cui al comma *15-quater* e definisce quando gli scostamenti siano da considerare rilevanti.

15-septies. Nel caso l'impresa accerti uno scostamento rilevante di cui al comma *15-quinquies*, la stessa è tenuta a segnalarlo tempestivamente all'ISVAP. In questo caso, la differenza di valutazione tra costo d'acquisto e valore di mercato è ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità individuale nonché ai fini della copertura delle riserve solo fino al 50 per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto e al 40 per cento degli elementi costitutivi o, se inferiore, della sommatoria dei margini di solvibilità richiesti dalle imprese di assicurazione, riassicurazione e di partecipazione assicurativa incluse nella verifica di solvibilità corretta.

15-opties. Qualora le verifiche dell'ISVAP portino a ritenere che lo scostamento rilevante rispetto al piano di cui ai commi precedenti sia di carattere strutturale e tale da rendere necessaria la significativa dismissione dei titoli di cui al comma *15-quater*, impregiudicati gli effetti delle disposizioni di cui ai Titoli XIV, XV e XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'ISVAP può emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto il governo societario, i requisiti generali di organizzazione, i sistemi di remunerazione, e, ove la situazione lo richieda, adottare provvedimenti limitativi concernenti la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio.”.

Boschetto



19.0.4

2

A.S. 3124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis

(Proroga del criterio di valutazione di titoli di debito pubblico detenuti da imprese di assicurazioni).

1. Nell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, dopo il comma 15-ter sono inseriti i seguenti commi:

“15-quater. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2 di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a partire dall'esercizio 2012 e fino all'entrata in vigore della direttiva 2009/138/CE (Solvency II) ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo III, possono valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea in base al costo d'acquisto fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo sulla base di un piano dell'andamento dei flussi finanziari netti previsti per l'esercizio in corso. Gli effetti derivanti dall'applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità individuale e corretta.

15-quinquies. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2 di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano la permanenza nell'impresa e nel gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione tra costo d'acquisto e valore di mercato. Tale differenza è integralmente ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità individuale, nella verifica di solvibilità corretta nonché ai fini della copertura delle riserve, a meno che non si evidenzino scostamenti rilevanti dei flussi finanziari netti rispetto a quelli previsti nel piano di cui al comma 15-quater.

19.0.5

— (1)

15-sexies. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma *15-quater* sono stabilite con regolamento dall'ISVAP, che, oltre ad assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità individuale e corretta, disciplina i principi di carattere generale da adottare per la redazione del piano di cui al comma *15-quater* e definisce quando gli scostamenti siano da considerare rilevanti.

15-septies. Nel caso l'impresa accerti uno scostamento rilevante di cui al comma *15-quinquies*, la stessa è tenuta a segnalarlo tempestivamente all'ISVAP. In questo caso, la differenza di valutazione tra costo d'acquisto e valore di mercato è ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità individuale nonché ai fini della copertura delle riserve solo fino al 50 per cento del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto e al 40 per cento degli elementi costitutivi o, se inferiore, della sommatoria dei margini di solvibilità richiesti dalle imprese di assicurazione, riassicurazione e di partecipazione assicurativa incluse nella verifica di solvibilità corretta.

15-opties. Qualora le verifiche dell'ISVAP portino a ritenere che lo scostamento rilevante rispetto al piano di cui ai commi precedenti sia di carattere strutturale e tale da rendere necessaria la significativa dismissione dei titoli di cui al comma *15-quater*, impregiudicati gli effetti delle disposizioni di cui ai Titoli XIV, XV e XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'ISVAP può emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto il governo societario, i requisiti generali di organizzazione, i sistemi di remunerazione, e, ove la situazione lo richieda, adottare provvedimenti limitativi concernenti la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio.”.

19.0.5

(DIRETTORE)

2

EMENDAMENTO A.S. 3124

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis

(Proroga del criterio di valutazione di titoli di debito pubblico detenuti da imprese di assicurazioni)

1. Nell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, dopo il comma 15-ter sono inseriti i seguenti commi:

"15-quater. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2 di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a partire dall'esercizio 2012 e fino all'entrata in vigore della direttiva 2009/138/CE (Solvency II) ai fini della solvibilità individuale di cui al capo IV del titolo III e di quella corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo decreto, nonché ai fini della copertura delle riserve di cui al capo III del titolo III, possono valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea in base al costo d'acquisto fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo sulla base di un piano dell'andamento dei flussi finanziari netti previsti per l'esercizio in corso. Gli effetti derivanti dall'applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità individuale e corretta.

15-quinquies. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2 di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assicurano la permanenza nell'impresa e nel gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di valutazione tra costo d'acquisto e valore di mercato. Tale differenza è integralmente ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilità individuale, nella verifica di solvibilità corretta nonché ai fini della copertura delle riserve, a meno che non si evidenzino scostamenti rilevanti dei flussi finanziari netti rispetto a quelli previsti nel piano di cui al comma *15-quater*.

19.0.6

÷ ①

EMENDAMENTO A.S.3124

15-sexies. Le modalita attuative delle disposizioni di cui al comma *15-quater* sono stabilite con regolamento dall'ISVAP, che, oltre ad assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilita individuale e corretta, disciplina i principi di carattere generale da adottare per la redazione del piano di cui al comma *15-quater* e definisce quando gli scostamenti siano da considerare rilevanti.

15-septies. Nel caso l'impresa accerti uno scostamento rilevante di cui al comma *15-quinquies*, la stessa e tenuta a segnalarlo tempestivamente all'ISVAP. In questo caso, la differenza di valutazione tra costo d'acquisto e valore di mercato e ammessa quale elemento costitutivo del margine di solvibilita individuale nonchd ai fini della copertura delle riserve solo fino al 50 per cento del margine di solvibilita disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita richiesto e al 40 per cento degli elementi costitutivi o, se inferiore, della sommatoria dei margini di solvibilita richiesti dalle imprese di assicurazione, riassicurazione e di partecipazione assicurativa incluse nella verifica di solvibilita corretta.

15-opties. Qualora le verifiche dell'ISVAP portino a ritenere che lo scostamento rilevante rispetto al piano di cui ai commi precedenti sia di carattere strutturale e tale da rendere necessaria la significativa dismissione dei titoli di cui al comma *15-quater*, impregiudicati gli effetti delle disposizioni di cui ai Titoli XIV, XV e XVI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'ISVAP puO emanare, a fini di stabilita, disposizioni di carattere particolare aventi ad oggetto it governo societario, i requisiti generali di organizzazione, i sistemi di remunerazione, e, ove la situazione lo richieda, adottare provvedimenti limitativi concernenti la distribuzione degli utili o di altri elementi del patrimonio."

19.0.6

DE ANGELIS, DIGILIO



②

EMENDAMENTO
ART. 20

il CONNA

Dopo l'articolo 1-~~quater~~, aggiungere il seguente:

"1-quinquies. Lo Stato riconosce alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia un trasferimento diretto a neutralizzare gli effetti dell'articolo 13, comma 14, lett. a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 nei rapporti finanziari tra i livelli di governo."

All'onere derivante dal presente comma, valutato in 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.

SARO
LENNA
PEGORER
PERTOLDI
BLAZINA

Meno

20.1

